

DIRITTO SOCIETARIO

Le partecipazioni reciproche


di Sergio Pellegrino

Anche nei **gruppi societari di piccole e medie dimensioni** il fenomeno delle **partecipazioni reciproche** deve essere considerato con attenzione.

Si parla di **partecipazione reciproca bilaterale** nel momento in cui la **controllata detiene azioni o quote della controllante**:

Acquisti				
	Imponibile	IVA	intra	22%
<i>Luglio</i>	20.000,00	4.400,00	-	-
<i>Agosto</i>	20.000,00	4.400,00	-	-
<i>Settembre</i>	20.000,00	4.400,00	2.000,00	440,00
	60.000,00	13.200,00	2.000,00	440,00

mentre la partecipazione reciproca è definita **circolare** quando vi è un **controllo indiretto**, mediato da un'altra società:



In linea generale l'operazione è legittima, ma la società controllata è vincolata a particolari condizioni nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni nella società che la controlla, fatti specie che è di fatto **equiparata a quella dell'acquisto di azioni proprie**.

Gli incroci di partecipazioni che si realizzano attraverso le partecipazioni reciproche possono infatti portare al rischio di **“annacquamento”** del capitale e per questo l'operazione è

sottoposta ad una **serie di condizioni fissate dall'art. 2357 del Codice Civile:**

- vi deve essere innanzitutto un'apposita delibera dell'assemblea ordinaria;
- questa deve avere il contenuto "minimo" previsto dal Codice, con indicazione del corrispettivo, il numero massimo delle azioni o quote ed il periodo non superiore a 18 mesi;
- vi devono riserve disponibili ed utili distribuibili per un importo pari al costo di acquisto;
- le partecipazioni che devono essere acquistate risultino totalmente liberate.

Non vi è più, come invece avveniva in passato, un limite percentuale rapportato al capitale sociale della controllante, se non nel caso in cui quest'ultima sia una quotata (ed allora il limite è pari al 20% del capitale sociale).

Nel caso in cui, in presenza della necessaria delibera, gli amministratori della controllata procedano all'acquisto delle azioni o quote della controllante, deve essere costituita una **riserva indisponibile** di ammontare pari all'importo corrisposto per l'acquisto. La riserva in questione deve essere mantenuta sino al momento in cui le azioni o quote vengano trasferite.

Le partecipazioni detenute dalla controllata sono rilevanti ai fini del *quorum* costitutivo delle assemblee, ma la **controllata non può esercitare il diritto di voto** nell'assemblea delle controllante.

Se l'acquisto da parte della controllata viene effettuato **senza il rispetto delle condizioni** poste dalla disposizione civilistica, le azioni o quote devono essere alienate entro un anno secondo modalità determinate dall'assemblea. Laddove ciò non avvenga, la controllante deve annullare le azioni, ridurre il capitale sociale e effettuare il rimborso a favore della controllata secondo i criteri di valutazione sanciti dall'**art. 2437 ter del Codice Civile**.

Le partecipazioni possono essere **vendute** senza la necessità che vi sia un'apposita delibera da parte dell'organo amministrativo (a differenza di quanto è invece previsto per la vendita di azioni proprie).

La controllata può "soltanto" acquistare le partecipazioni: infatti, ai sensi di quanto stabilito dall'**art. 2359 quinque, non può sottoscrivere** le azioni o quote della controllante, pena la conseguenza che, se la sottoscrizione ha comunque luogo, si intendono sottoscritte e devono essere liberate da parte degli amministratori.